

NORMATIVA SULL'AUTENTICA DELLE FIRME

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, ai sensi dell'art. 14 della L. 53/90, **nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari:**

- i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali **che abbiano comunicato la propria disponibilità**, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale, anche:

- gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di **un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale**. Pertanto i suddetti avvocati, all'interno del territorio del distretto di cui fa parte il circondario d'iscrizione nel suddetto albo, potranno autenticare le firme per le liste della circoscrizione/regione in cui rientra, anche in parte, il territorio del suddetto distretto di Corte d'appello.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 21 del d.P.R. 445/2000 ovvero redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di

identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.